

STATUTO

Articolo 1) – Denominazione

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE PARACELSO Ente Filantropico - ETS" quale Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 2) – Oggetto

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In qualità di ente filantropico, essa svolge in via principale attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno:

- (i) di persone affette da emofilia o da altri deficit ereditari della coagulazione, ovvero da infezioni connesse a tali patologie, nonché dei loro familiari o eredi;
- (ii) di attività di interesse generale coerenti con le finalità di cui sopra.

Le erogazioni di denaro, beni o servizi possono avvenire mediante bandi, provvedimenti di assegnazione, convenzioni e ogni altro strumento coerente con la programmazione della Fondazione.

In via secondaria e strumentale, nei limiti dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può svolgere direttamente altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 funzionali al perseguimento delle erogazioni principali (ivi incluso il sostegno e l'organizzazione di attività educazionali, sia sociali che mediche e scientifiche, in Italia e all'estero, con lo scopo di aumentare la consapevolezza, promuovere la conoscenza e discutere i più recenti avanzamenti nel campo dei disturbi della coagulazione) nonché attività diverse da quelle dell'Articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, sempre a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Articolo 3) – Sede della Fondazione

La Fondazione ha sede a Milano in Via Luigi Veratti n. 2

Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Fondazione potrà istituire e sopprimere altrove, in Italia ed all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 4) – Durata della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Articolo 5) – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- I beni trasferiti in dotazione come risulta dall'atto costitutivo;
- Le elargizioni fatte da enti, associazioni o da privati;
- I fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;

- I beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- Le rendite dei beni di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione a maggioranza semplice dei suoi membri e sentito il parere non vincolante dell'Organo di Controllo, provvederà all'utilizzo del patrimonio della Fondazione nel modo che riterrà più appropriato in conformità con lo scopo della Fondazione e nel rispetto dei principi di cui all'Art. 6-bis.

Quando risultasse che il patrimonio minimo della Fondazione (pari a euro 30.000,00 ai sensi dell'Art. 22, comma 5, del D.Lgs. 117/2017) sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure uno degli altri rimedi previsti dalla legge.

Articolo 6) – Utilizzo del patrimonio

L'amministrazione del patrimonio e le erogazioni avvengono nel rispetto dei principi di cui all'Art. 6-bis.

Per il raggiungimento degli scopi la Fondazione dispone del patrimonio e delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio.

Nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione se non nei limiti e ai sensi di legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze allineanti la necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 117/2017;
- c) L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o

prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

e) La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono tassativamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio della Fondazione deve essere devoluto conformemente alle disposizioni dell'Art. 18).

La Fondazione può destinare una quota non superiore al 5% dell'eventuale avanzo di gestione annuale al finanziamento della Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione, in quanto ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), intende accedere, ove ne ricorrono i presupposti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, alle agevolazioni fiscali, tributarie e contributive riservate agli enti del Terzo Settore, con particolare riferimento a quelle previste dal Titolo X del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dalla normativa di attuazione e coordinamento.

Articolo 6-bis) – Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta fondi e le modalità di erogazione

La Fondazione, in quanto ente filantropico, conforma la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi e le modalità di erogazione ai seguenti principi:

- a) sana e prudente gestione, con criteri di diversificazione e coerenza rispetto alle finalità istituzionali;
- b) trasparenza e pubblicità delle iniziative di raccolta fondi e dei criteri di assegnazione dei contributi;
- c) procedure di selezione e di delibera delle erogazioni improntate a imparzialità, tracciabilità e prevenzione dei conflitti di interesse;
- d) possibilità di erogare “servizi anche di investimento” in coerenza con i programmi approvati;
- e) obbligo per i beneficiari di rendicontare l’impiego delle somme o dei beni ricevuti e facoltà della Fondazione di verificare l’esecuzione dei progetti;
- f) indicazione, nel bilancio o nei documenti programmatori, delle linee di destinazione delle risorse e del relativo consuntivo.

Tali principi sono richiamati nei regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione, che disciplinano in dettaglio le procedure di raccolta fondi e di erogazione.

Articolo 7) – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Comitato Sociale.

Articolo 8) – Composizione del Consiglio di Amministrazione e durata

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, nel cui ambito è designato il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può altresì designare un Vice-Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati nel seguente modo:

- (i) 3 (tre) componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- (ii) 1 (un) componente è nominato dell'Associazione Italiana dei Centri Emofilia – AICE con sede legale a Milano in Via Privata Vasto n. 4;
- (iii) 1 (un) componente è nominato dall'assemblea della Federazione delle Associazioni Emofilici – FEDEMO ONLUS, con sede legale a Roma in via Tor Sapienza n. 86.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato e il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Possono essere nominati alla carica di Consigliere solo persone che abbiano competenze specifiche per le finalità della Fondazione; tali competenze possono essere dimostrate:

- dalla laurea in medicina; ovvero
- dall'aver ricoperto incarichi direttivi in associazioni attive nel settore dell'emofilia, ovvero
- dalla partecipazione ad almeno un open day organizzato annualmente dalla Fondazione, ovvero
- da un CV che indichi esperienze ritenute utili ai fini della Fondazione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consiglieri che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, con prorogatio ai sensi dei commi successivi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Alla scadenza del mandato o in ogni caso occorra rinnovare il Consiglio, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avverrà in conformità alla seguente procedura (la “**Procedura di Rinnovo**”).

Il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, ove nominato) dovrà avviare e condurre la Procedura di Rinnovo come segue:

- (a) convocazione del Consiglio di Amministrazione entro la fine del mese di febbraio dell'anno in cui scade il mandato del Consiglio stesso. In tale adunanza, il Consiglio dovrà deliberare indicando i nomi dei 3 (tre) componenti di sua spettanza che andranno a comporre il nuovo Consiglio;
- (b) entro la fine del mese di febbraio dell'anno in cui scade il mandato del Consiglio, invio di una comunicazione a FEDEMO e AICE con la quale il Presidente informa dell'approssimarsi della scadenza e assegna alle stesse un termine di 30 (trenta) giorni (il “**Termine di Designazione**”) per indicare i nominativi dei 2 (due) componenti di loro spettanza che andranno a comporre il nuovo Consiglio;
- (c) qualora, entro il Termine di Designazione, FEDEMO e/o AICE non abbiano provveduto alla indicazione di uno e/o di entrambi i nominativi di loro spettanza, alla nomina del/i componente/i mancanti provvederà per cooptazione il Consiglio di Amministrazione già nominato ai sensi del presente articolo, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del Termine di Designazione.

Nel caso di cessazione dalla carica per decadenza del Consiglio determinata dal venir meno della maggioranza dei Consiglieri o da qualsiasi altra causa, il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, ove nominato) dovrà avviare e condurre la Procedura di Rinnovo come segue:

- (a) convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificata la decadenza del Consiglio. In tale adunanza, il Consiglio dovrà deliberare indicando i nomi dei 3 (tre) componenti di sua spettanza che andranno a comporre il nuovo Consiglio;
- (b) entro 20 (venti) giorni dalla data in cui si è verificata la decadenza del Consiglio, invio di una comunicazione a FEDEMO e AICE con la quale il Presidente informa dell'avvenuta decadenza e assegna alle stesse un termine di 30 (trenta) giorni (il “**Termine di Nomina**”) per indicare i nominativi dei 2 (due) componenti di loro spettanza che andranno a comporre il nuovo Consiglio;
- (c) qualora, entro il Termine di Nomina, FEDEMO e/o AICE non abbiano provveduto alla indicazione di uno e/o di entrambi i nominativi di loro spettanza, alla nomina del/i componente/i mancanti provvederà per cooptazione il Consiglio di Amministrazione già nominato ai sensi del presente articolo, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del Termine di Nomina.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione resta in carica in regime di prorogatio, con soli poteri di ordinaria amministrazione, anche oltre la naturale scadenza del mandato e/o il verificarsi di una causa di decadenza, fino a quando la Procedura di Rinnovo non è completata e comunque fino a quando il nuovo Consiglio è costituito.

Qualora, per qualsiasi ragione, la Procedura di Rinnovo del Consiglio di Amministrazione sopra descritta risultasse inapplicabile, tutti i membri del Consiglio saranno nominati dall'Autorità che esercita la vigilanza sulla Fondazione su impulso del Consigliere superstite più diligente ovvero, in mancanza, dell'Organo di Controllo.

Articolo 9) - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto dell'Art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione nel pieno rispetto dello scopo della stessa di cui all'Art. 2);
- individuare le persone affette da emofilia o altri deficit ereditari della coagulazione o da infezioni connesse a quelle patologie nonché i loro familiari o eredi, a favore delle quali erogare i servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria nonché di beneficenza della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- nominare e/o revocare il Presidente e, se del caso, il Vice Presidente;
- nominare e/o revocare il Segretario e, se del caso, il Vice-Segretario;
- nominare e/o revocare i membri del Comitato Scientifico;
- nominare e/o revocare i membri del Comitato Sociale;
- richiedere – nei casi previsti dal presente statuto – il parere non vincolante del Comitato Scientifico, dell'Organo di Controllo o del Comitato Sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- assumere e licenziare il personale dipendente e determinare il trattamento giuridico ed economico;
- approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e le attività della Fondazione;
- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;
- deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;

- deliberare sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- controllare l'impiego dei contributi concessi;
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- deliberare in merito alla fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri 2 (due) Consiglieri.

Le adunanze e il funzionamento del Comitato Esecutivo sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle medesime norme applicabili al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Articolo 10) – Convocazione e delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente o del Vice-Presidente (ove nominato) del Consiglio di Amministrazione ed almeno tre volte l'anno, tra cui in occasione dell'approvazione del bilancio;
- su richiesta motivata di almeno 2 (due) membri del medesimo;
- su richiesta dell'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, con avviso spedito con mezzi che ne attestino la avvenuta ricezione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante avviso spedito a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica. Non è consentito l'intervento tramite delega.

Il Consiglio si raduna ordinariamente presso la sede della Fondazione o, in casi particolari, anche altrove, purché in Italia, anche in conferenza telefonica o video-conferenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente (ove nominato).

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono di diritto partecipare, quali ospiti, e quindi senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Sociale, il Presidente del Comitato Scientifico e l'Organo di Controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessario, salvo quanto precisato di seguito, il voto favorevole palese della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni sulle seguenti materie è necessario il voto favorevole di 4 (quattro) Consiglieri:

- acquisto o vendita di beni immobili;
- assunzione di qualsiasi finanziamento e mutuo passivo di qualsiasi durata ed importo;
- rilascio di qualsiasi fideiussione, cauzione e garanzia;
- modifiche statutarie ai sensi dell'Art. 18);
- scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'Art. 18).

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale firmato da chi presiede il Consiglio, nonché dal segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante non siano presenti nello stesso luogo, la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione – fatta eccezione per le deliberazioni di cui è richiesta una maggioranza qualificata – possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

- a) sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;
- b) dai documenti sottoscritti dai Consiglieri risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza dei Consiglieri in carica;
- c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della Fondazione la relativa documentazione;
- d) sia concesso ad almeno due Consiglieri di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale;
- e) sia conseguito il consenso di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 11) – Presidente, Vice-Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente (ove nominato), ha i seguenti compiti:

- rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- promuove le attività e coordina gli organi della Fondazione vigilando sulla loro attività;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- garantisce il rispetto delle norme statutarie;
- mantiene i contatti con altre Fondazioni, con le Autorità locali e nazionali e con qualsiasi altro Ente o organizzazione privata o pubblica;
- in casi straordinari di necessità e urgenza, può compiere anche atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio per la ratifica del suo operato.

Il Vice-Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Segretario, se nominato) coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Segretario, se nominato) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo e per quelle in cui la funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio.

Il Segretario (e il Vice-Segretario, se nominato) può essere anche un membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12) – Organo di Controllo

Il controllo sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, è affidato ad un Organo di Controllo collegiale composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) membri supplenti.

I membri effettivi e supplenti vengono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, preferibilmente tra professionisti aventi competenze e/o esperienza nel settore degli enti no profit.

I membri supplenti prenderanno automaticamente il posto dei membri effettivi, nominati dallo stesso organo, che cessino di far parte dell'Organo di Controllo per una qualsiasi ragione.

L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili e devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Nel caso di cessazione dalla carica per scadenza del mandato, la nomina del nuovo Organo di Controllo avverrà su istanza da presentarsi al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno 2 (due) mesi prima della cessazione dell'Organo in carica.

Nel caso di decadenza e/o cessazione dell'Organo di Controllo per qualsiasi motivo diverso dalla naturale scadenza del mandato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà presentare apposita istanza di nomina al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 1 (un) mese dalla data in cui si è verificata la decadenza e/o cessazione dell'Organo.

In ogni caso, l'Organo di Controllo resta in carica in regime di prorogatio, anche oltre la naturale scadenza del mandato e/o il verificarsi di una causa di decadenza e/o cessazione, fino a quando la procedura di rinnovo non è completata e comunque fino a quando il nuovo Organo di Controllo è costituito.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, in quanto applicabili, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di affidare la revisione legale all'Organo di Controllo, ricorrendo i presupposti di legge.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'Organo di Controllo e dell'eventuale attività di revisione sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni per il collegio sindacale e la revisione legale dei conti.

Le adunanze dell'Organo di Controllo possono tenersi per tele/audio conferenza nonché mediante consultazione scritta, secondo quanto previsto in tema di Consiglio di Amministrazione. Non è consentito l'intervento tramite delega.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'Art. 2399 cod. civ.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del Libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo medesimo.

Articolo 13) – Revisore legale dei conti

Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decida il Consiglio di Amministrazione, il controllo sulla gestione finanziaria, sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sul bilancio deve essere affidato ad un revisore o a una società di revisione, ovvero all'Organo di Controllo, qualora i suoi componenti abbiano i requisiti di legge per l'assunzione di tale incarico (il "Revisore").

Il Revisore è nominato dall'Organo di Controllo nell'ambito di una rosa di 3 (tre) nominativi individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore ha il diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno per l'esercizio della sua funzione.

Il Revisore è tenuto a partecipare alla riunione consiliare annuale convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Revisore cura la tenuta del Libro delle determinazioni dal medesimo assunte.

Articolo 14) – Remunerazione dell'Organo di Controllo e del Revisore

Ai componenti dell'Organo di Controllo e al Revisore deve essere riconosciuto, salvo loro rinuncia, un emolumento per l'attività svolta da determinarsi, sulla base delle tariffe professionali applicabili ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in occasione della nomina per l'intera durata dell'incarico, salvo in ogni caso il rimborso delle spese documentate. In ogni caso, il compenso attribuito all'Organo di Controllo e/o al Revisore non può globalmente eccedere l'importo annuale di Euro 20.000,00 soggetto a rivalutazione annuale ISTAT.

Articolo 15) – Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico composto da 3 (tre) persone, che durano in carica 3 (tre) anni che possono essere riconfermati e che devono avere particolari conoscenze e/o meriti nel campo della medicina ed in particolare dell'emofilia.

Qualora non avesse già provveduto il Consiglio di Amministrazione, i membri del Comitato Scientifico eleggono fra loro un Presidente, che ne coordina l'attività.

Il Comitato Scientifico dà il suo parere non vincolante per il Consiglio di Amministrazione per quanto concerne:

- il finanziamento da parte della Fondazione di progetti di ricerca scientifica;
- la pubblicazione di testi scientifici di qualsiasi tipo.

La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

Articolo 16) – Comitato Sociale

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Sociale composto da 3 (tre) persone che durano 3 (tre) anni in carica che possono essere riconfermati e che devono avere particolari

conoscenze e/o meriti nel campo dell’assistenza sociale ed in particolare dell’emofilia o altri deficit ereditari della coagulazione o da infezioni connesse a quelle patologie.

Qualora non avesse già provveduto il Consiglio di Amministrazione, i membri del Comitato Sociale eleggono fra loro un Presidente che ne coordina l’attività.

Il Comitato Sociale elabora e sottopone proposte e dà il suo parere non vincolante in relazione ad attività sociali della Fondazione nel rispetto dello scopo istituzionale della Fondazione.

La carica di membro del Comitato Sociale è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento della carica.

Articolo 17) – Bilancio annuale e bilancio previsionale

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio ai sensi dell’Articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva:

- entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’esercizio successivo; e
- entro il 30 aprile di ogni anno, o entro il 30 giugno quando sussistano particolari esigenze, il bilancio consuntivo del trascorso esercizio.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per pregresse perdite, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Ove imposto per legge, la Fondazione redige altresì il bilancio sociale ex Art. 14 D.Lgs. n. 117/2017.

I registri obbligatori previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli contabili, nonché gli eventuali libri sociali previsti per l’ente, sono tenuti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106. È espressamente consentita la tenuta in formato elettronico o informatizzato, purché sia garantita la regolare conservazione, integrità, tracciabilità e accessibilità dei dati e delle scritture.

Articolo 18) – Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione potrà avvenire solo:

- per raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- per impossibilità di raggiungere lo scopo della Fondazione;
- per riduzione del patrimonio minimo della Fondazione al di sotto dei minimi di legge;
- per deliberazione dell’Autorità Giudiziaria;

- per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) Consiglieri.

In caso di scioglimento, salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’Art. 45, comma 1, D.Lgs. n.117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore che svolga attività analoghe a quelle della Fondazione, individuato dal Consiglio di Amministrazione oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà entro il termine massimo di un mese dalla data in cui si è verificata la causa di estinzione tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

I liquidatori della Fondazione potranno compiere congiuntamente tutti gli atti necessari alla liquidazione della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

La nomina dei liquidatori dovrà essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Fondazione ai sensi dell’Art. 11 delle disp. att. cod. civ.

La modifica dello statuto della Fondazione è ammessa solamente se non viene sostanzialmente modificato lo scopo della Fondazione stessa.

Per la modifica dello statuto è necessaria una maggioranza di quattro Consiglieri su cinque del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19) – Disposizioni generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicheranno le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e, in via residuale, le norme del codice civile in materia di fondazioni.

Firmato Giacomo Ridella